

82/15
N. 914/14 R.O.
N. 852/15 Cron.

TRIBUNALE DELL'AQUILA
in composizione monocratica quale Giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Anna Maria Tracanna, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2015 nella causa iscritta al n. 914/14 R.G.A.L e vertente

TRA

DE SIMONE CARLO elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Riccardo Lopardi, rappresentato e difeso dall'avv. Mestichelli Chiara in virtù di mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE e SCCI SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in L'Aquila presso gli uffici dell'ente, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cimmino giusta procura generale alle liti depopitata presso la Cancelleria del Tribunale

RESISTENTE

definitivamente pronunciando ha emesso mediante lettura della stessa la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione

1. Annulla l'iscrizione operata d'ufficio dall'INPS nei confronti di De Simone Carlo nella Gestione separata a decorrere dal 1 gennaio 2005 e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste dall'Istituto previdenziale a titolo di conseguente contribuzione e relative sanzioni
2. Condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.800 per competenze professionali, IVA e CPA come per legge.


Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2015 il ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero annullare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata e non dovuto il versamento degli importi richiesti dall'istituto previdenziale.

Si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale contestando ogni avversa pretesa e chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' pacifico che il ricorrente è lavoratore dipendente del MIUR. iscritto alla gestione ex INPDAP, iscritto all'albo degli Ingegneri, titolare di partita IVA, e avendo svolto attività libero professionale, ha versato alla Cassa di Previdenza INARCASSA il contributo cd.



integrativo sull'ammontare del fatturato, non potendo essere iscritto alla suddetta Cassa in carenza della continuità professionale in quanto lavoratore dipendente.

Sul punto va evidenziato che l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

E' intervenuto poi l'art. 18 comma 12 del DL n. 98/2011 convertito in L.n. 11/2011 a fornire l'interpretazione autentica della norma sopra riportata, prevedendo che *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”*


Così come l'indicazione letterale impone l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, poiché è obbligatoria solo:

1. per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi,
2. per coloro che, pur iscritti, svolgano una attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

La legge, facendo riferimento ad *“attività non soggetta a versamento contributivo”* non ha imposto alcuna specificazione, intendendosi riferire dunque solo a quelle attività che sfuggono alla contribuzione, né ha posto alcuna distinzione circa la natura e la tipologia della contribuzione cui è assoggettato il reddito frutto di attività libero professionale, se a contribuzione soggettiva ovvero integrativa.

In particolare il ricorrente risulta essere iscritto all'albo degli ingegneri, svolgere lavoro dipendente e al tempo stesso svolgere attività libero professionale. In virtù del rapporto di lavoro dipendente è iscritto all'INPS, Gestione ex INPDAP e, in quanto tale, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all'INARCASSA, ma solo al versamento dei contributi integrativi sul fatturato della propria attività che, in ragione della documentazione versata in atti, risulta aver effettuato perlomeno dall'anno 2005.



Dunque rispetto al ricorrente, iscritto all'albo degli ingegneri e soggetto ad un obbligo di versamento contributivo (sebbene integrativo e non soggettivo), non si verifica alcuna delle condizioni per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Non sembra



infatti potersi autorizzare una lettura della norma che ponga una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, tale per cui solo nel primo caso vi sarebbe esonero dalla iscrizione presso la Gestione Separata, ma non nel secondo. Al contrario, l'assoggettamento del reddito percepito dal ricorrente comunque a contribuzione, esclude l'iscrizione alla Gestione separata.

Ne deriva che va annullata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata operata dall'INPS nei confronti del ricorrente, a decorrere dal 1 gennaio 2005 e dichiarati non dovuti da parte del predetto gli importi richiesti dall'Istituto previdenziale a titolo di contributi e relative sanzioni. .

IL GIUDICE
Anna Maria Tridanna



INTELLIGIBILITÀ
10.4.15
